



Sentenza n. 129/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ZAFFINA Innocenza Consigliere

ALBERGHINI Daniela Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n. **32660** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 67074 reso dal tesoriere del Comune di Caerano San Marco (TV) Credito Trevigiano (ora Banca delle Terre Venete Credito Cooperativo Società cooperativa) in A.T.I. con Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Nord Est (ora Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano s.p.a.) per il periodo 1.1.2019/31.12.2019, depositato il giorno 17 luglio 2020;

Vista la relazione n. 355/2025 del Magistrato Istruttore sul conto, redatta in data 4 luglio 2025;

Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;

Uditi all' udienza del 15 aprile 2026, celebrata con l'assistenza del segretario dr. Stefano Mizgur, data per letta la relazione del Cons. Daniela Alberghini, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Massimiliano Spagnuolo, l'avv. Monica Carlin per Cassa Centrale Banca

Credito Cooperativo Italiano s.p.a., l'Avv. Mario Giudice per Banca delle Terre Venete Credito Cooperativo soc. coop. come da verbale.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con relazione di deferimento n. 355 in data 4 luglio 2025 il Magistrato istruttore chiedeva di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 67074 del tesoriere del Comune di Caerano San Marco (TV), relativo al periodo 1 gennaio/31 dicembre 2019, ultima gestione dell'agente.

Esponeva che il servizio di tesoreria era stato affidato, giusta convenzione rep. 2104 del 29.5.2014, per il periodo 2014-2018 all'A.T.I. Credito Trevigiano Banca Credito Cooperativo soc. coop. -ora Banca delle Terre Venete Credito Cooperativo soc. coop.-, mandataria capofila, con Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo nord est s.p.a. -ora Cassa Centrale Banca Credito cooperativo italiano s.p.a.-, mandante e che la convenzione era stata prorogata, nelle more delle procedure di nuovo affidamento, per l'esercizio 2019.

Sotto il profilo formale il conto risultava compilato sul prescritto schema di cui all'allegato n. 17/1-2 (entrate e uscite) e n. 17/3 (vincoli di cassa) del d. lgs. n. 118/2011, ma non risultava essere stato parificato dal Responsabile del Servizio Finanziario, non essendo stato allegato alcun provvedimento di parificazione né riportando il conto il visto di regolarità del Responsabile del Servizio Finanziario.

Neppure a seguito dell'istruttoria esperita era stato possibile acquisire tale provvedimento, di talchè il Magistrato rimetteva il conto all'esame del Collegio, rilevando anche la mancata trasmissione della relazione dell'organo di controllo interno prevista dall'art. 139, comma 2, c.g.c.

Con decreto del Presidente della Sezione in data 22 settembre 2025 veniva fissata l'udienza del 12 febbraio 2026 per la trattazione del giudizio.

La relazione di deferimento n. 355/2025 ed il relativo decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati in data 7 gennaio 2026 al Comune di Caerano San Marco, il quale, pur avendo depositato in data 19 gennaio 2026 note illustrative, non ha provveduto al deposito della prova dell'avvenuta loro notificazione al tesoriere.

All'udienza del 12 febbraio 2026, presenti per il Comune di Caerano San Marco il responsabile SEF, dr. Loris Cirotto e il Funzionario amministrativo dell'Ufficio Contabilità d.ssa Carmen Venturi, non compariva nessuno per l'agente; tuttavia, chiedeva la parola l'Avv. Monica Carlin per Cassa Centrale Banca, che rappresentava il difetto di notifica del presente giudizio a Cassa Centrale, rimettendosi al Collegio per le eventuali determinazioni.

Con ordinanza a verbale veniva disposto il rinvio del giudizio all'udienza del 12 marzo 2026 al fine di consentire al Comune di provvedere alla formale comunicazione della relazione di deferimento e del decreto di fissazione dell'udienza all'agente Cassa Centrale, assegnando termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito dei relativi documenti.

Nel termine assegnato non veniva depositato alcun documento comprovante l'adempimento; tuttavia, nelle more, in data 17 febbraio 2026, Cassa Centrale provvedeva alla costituzione in giudizio e, successivamente, depositava memoria illustrativa in data 18 febbraio 2026.

All'udienza del 12 marzo 2026, nessuno presente per Banca delle Terre Venete, compariva l'Avv. Monica Carlin per Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano s.p.a. che, richiesta, esibiva la comunicazione della

relazione e del decreto di fissazione dell'udienza effettuata a mezzo mail ordinaria da parte del Comune di Caerano San Marco.

Il Collegio, considerato che mancava in atti la prova dell'avvenuta comunicazione della relazione di deferimento e del decreto di fissazione dell'udienza alla mandataria capofila Banca delle Terre Venete e che non risultava acquisito agli atti il mandato costitutivo dell'A.T.I., ritenendo che la comunicazione della relazione di deferimento nei confronti della sola mandante non consentisse di ritenere perfezionata la corretta instaurazione del contraddittorio anche alla luce dell'art. 37, comma 16, del D.Lgs. 163/2006, *pro tempore* vigente (*"Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti"*), con ordinanza resa fuori dall'udienza ha disposto, ai sensi degli artt. 45 e 48 c.g.c., la rinnovazione della notificazione all'agente mandataria.

In data 27 marzo 2026 il Comune di Caerano San Marco depositava la prova dell'avvenuta notifica, in data 25 marzo 2026, della relazione di deferimento e dell'ordinanza a Banca delle Terre Venete.

In data 2 aprile 2026 Cassa Centrale Banca depositava un'ulteriore memoria illustrativa, con documentazione allegata, nella quale veniva descritta l'organizzazione del servizio di tesoreria in A.T.I. ed affermata la regolarità della gestione, ivi compresa la legittimazione della mandataria alla sottoscrizione del conto, concludendo per il discarico.

In data 8 aprile 2026 Banca delle Terre Venete soc. coop., con il patrocinio dell'Avv. Mario Giudice, depositava una memoria con la quale veniva evidenziata la regolarità della gestione da parte degli agenti contabili, avvenuta in conformità alla convenzione e al mandato costitutivo dell'A.T.I., allegando documentazione a supporto. Nulla poteva essere contestato all'agente in ordine al mancato deposito del provvedimento di parificazione e della relazione dell'organo di controllo interno, trattandosi di adempimenti di competenza dell'Ente. Concludeva, quindi, per il discarico.

All'odierna udienza il Pubblico Ministero, ritenendo non superato il difetto di parificazione, ha chiesto che il conto venisse dichiarato irregolare. L'Avv. Carlin per Cassa Centrale Banca, ribadite le deduzioni svolte in atti, ritenendo che, in ogni caso, si potesse ritenere superata la mancanza di parifica in base al principio di equipollenza così come enunciato da Sez. Calabria n. 114/2025, ha concluso per la regolarità del conto ed il discarico dell'agente. L'Avv. Giudice, per Banca delle Terre Venete, si è riportato agli atti e ha chiesto l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Oggetto di esame è il conto giudiziale reso, per il periodo 1° gennaio/31 dicembre 2019, dal tesoriere del Comune di Caerano San Marco (TV).

Il conto è stato redatto e sottoscritto da Cassa Centrale Banca, mandataria dell'A.T.I. aggiudicataria del servizio, presentato all'ente in data 30 gennaio 2020 ed è stato redatto secondo il previsto schema allegato al D.Lgs. 118/2011 (mod. 17/1,2 e3).

2. Osserva, inoltre, il Collegio che il conto non è corredato della prescritta

parificazione, la cui mancanza, in conformità ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., *ex multis*, recentemente, Sez. Campania n. 328/2025, Sez. Basilicata n. 53/2025), è causa di improcedibilità del conto.

L'art. 140, comma 3, c.g.c., infatti, dispone che la costituzione in giudizio dell'agente avviene *ex lege* con il deposito del conto che, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, deve essere *"munito dell'attestazione di parifica"*: coerentemente, l'art. 139, comma 2, c.g.c., nel dettare le modalità del deposito da parte del responsabile del procedimento, dispone che l'adempimento sia posto in essere *"previa parificazione del conto"*.

Anche le Sezioni Riunite di questa Corte hanno ribadito l'imprescindibilità della parificazione per il deposito del conto e per il suo esame giudiziale: *"Conseguentemente, tutti i conti giudiziali, "presentati" dagli agenti contabili alle amministrazioni di appartenenza, devono essere "parificati", "vistati" e "approvati" dai competenti organi di ciascun ente e solo all'esito di detti adempimenti depositati presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti territorialmente competente"* (SS.RR. n. 4/2020/CONS).

Dalla necessaria preesistenza della parificazione discende l'impossibilità di promuoverne la regolarizzazione da parte del giudice designato, come in passato previsto dall'art. 28 R.D. n. 1038/1933 ("Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti"), peraltro espressamente abrogato (art. 4, allegato 3, d.lgs. 174/2016).

Del resto, l'art. 145, comma 3, c.g.c. subordina l'esame del conto all'accertamento, da parte del giudice designato, dell'avvenuta, previa, parificazione da parte dell'Amministrazione.

La parificazione del conto - adempimento previsto e disciplinato dall'art. 618 del RD 23 maggio 1924, n. 827 (*"Tutti i conti devono essere, dagli uffici provinciali o compartimentali da cui dipendono i contabili e dalle rispettive amministrazioni centrali, riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili in loro possesso"*), norma applicabile anche agli enti locali in virtù del richiamo di cui all'art. 93 TUEL –, infatti, *"è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall'Amministrazione, che per quelle locali viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all'esito della fase di verifica o controllo amministrativo"* (SS.RR. n. 4/2020/CONS).

Ne consegue che tale adempimento *"non può essere basato sulle sole scritture o documenti formati dall'agente contabile e tenuti nell'esclusiva disponibilità dello stesso, così esauendosi in un semplice controllo di coerenza "interna" del conto: la parifica è, invece, finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze documentali "esterne" in possesso dell'amministrazione, presupponendo la possibilità di svolgere un "controllo incrociato" tra i dati contabili forniti dall'agente e quelli ricavabili dalle scritture dell'amministrazione (v. Corte Conti Sez. giur. Lazio sent. 9.6.2021 n. 511)"* (Sez. Campania, n. 63/2025, tra le più recenti).

Quanto sopra trova, inoltre, conferma nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) che, al punto 4.2., specifica che *"L'operazione di "parificazione" consiste nella*

verifica dell'avvenuto rispetto delle norme previste dall'ordinamento e dal regolamento di contabilità dell'ente e nella corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità dell'ente".

Orbene, nel caso in esame non risulta agli atti alcun provvedimento formale di parificazione, né il visto di regolarità apposto al conto da parte del responsabile del Servizio finanziario che, secondo un costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (e richiamato anche da SS.RR n. 4/2020/CONS), può sostituirlo.

L'invocato (dalla difesa dell'agente Cassa Centrale Banca) principio di equipollenza non può, quindi, trovare applicazione.

3. Ciò posto, dall'esame della documentazione presente a fascicolo non emerge alcun ulteriore elemento di valutazione in merito: la delibera del Consiglio comunale n. 4 del 27 maggio 2020, infatti, nell'approvare il rendiconto dell'ente, si è limitata a prendere atto dell'avvenuta presentazione del conto da parte del tesoriere, senza alcun accenno, neppure nelle premesse e nella motivazione, all'avvenuta esecuzione dei controlli finalizzati alla parifica e alla parifica stessa.

4. Quanto al mancato deposito, unitamente al conto, della relazione ex art. 139 co. 2 c.g.c., osserva il Collegio che si tratta di un adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto (cfr. Sez. Sicilia n. 949/21), sulla cui natura e contenuti questa Sezione ha più volte avuto modo di pronunciarsi, escludendo che integri una condizione di procedibilità dell'esame del conto (come, invece, la parificazione), tuttavia rimarcandone, fin dall'entrata in vigore della disposizione, l'obbligatorietà (e la correlativa responsabilità in caso di omissione).

In linea con un condiviso orientamento delle Sezioni territoriali di questa Corte, il Collegio ritiene che la relazione, inoltre, costituisca un elemento di giudizio al fine di valutare l'attendibilità delle risultanze del conto (cfr. Sez. Veneto, n. 77/2024) e, nel caso di specie, anche la regolarità della sequenza procedimentale (presentazione-parifica-approvazione-deposito) finalizzata al deposito del conto presso la segreteria della Sezione.

In particolare, con l'ordinanza n. 15/2023, questa Sezione ha chiarito che *“la relazione prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c. è resa dall'organo di controllo interno individuato dall'ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso sia un soggetto terzo rispetto all'agente contabile al fine di non vanificare la funzione del controllo che, seppur interno, dev'essere svolto in posizione di terzietà; ferma restando l'autonomia regolamentare e organizzativa dell'ente, la relazione dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo”*.

Trattandosi, tuttavia, di adempimento non posto in capo all'agente, la carenza della relazione non può essere imputata a quest'ultimo.

5. Tutto ciò considerato, il conto deve essere dichiarato improcedibile.

6. Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32660 del registro di segreteria promosso nei confronti degli agenti Banca delle Terre Venete Credito Cooperativo soc. coop. e Cassa Centrale Banca Credito cooperativo Italiano s.p.a. in relazione al conto giudiziale n. 67074 depositato il giorno 17 luglio 2020, lo dichiara improcedibile.

In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'esito dell'udienza del 15 aprile 2026.

Il Giudice Relatore

Il Presidente

Daniela Alberghini

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 22/05/2026

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo